

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4630 del 26/08/2026
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 <i>ç</i> EURO COMPANY S.P.A. SOCIETA' BENEFIT IN FORMA ABBREVIATA EURO COMPANY S.P.A. CON SEDE LEGALE ED ATTIVITA' DI LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI FRUTTA SECCA, DISIDRATATA, CANDITA E SNACK SITA IN COMUNE DI RUSSI, VIA FAENTINA NORD N.280/286. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2025-3131 DEL 28/05/2025.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4869 del 26/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventisei AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **EURO COMPANY S.P.A. SOCIETA' BENEFIT IN FORMA ABBREVIATA EURO COMPANY S.P.A.** CON SEDE LEGALE ED ATTIVITA' DI LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI FRUTTA SECCA, DISIDRATATA, CANDITA E SNACK SITA IN COMUNE DI RUSSI, VIA FAENTINA NORD N.280/286. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA** ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2025-3131 DEL 28/05/2025.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTO l'atto di AUA adottato da ARPAE SAC Ravenna con Determina Dirigenziale DET-AMB-2025-3131 del 28/05/2025 a favore della Ditta Euro Company S.p.A. - Società Benefit (C.F./P.IVA 00444060396) avente sede legale ed attività di lavorazione e commercializzazione di

frutta secca, disidratata, candita e snack sita in Comune di Russi, via Faentina Nord n.280/286, comprensivo dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n. 152/2006 e smi);
- comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Russi in data 19/12/2025 ed acquisita da ARPAE SAE di Ravenna in data 24/12/2025, con PG/2025/230400 – Pratica Sinadoc 1234/2026, dalla Ditta Euro Company S.p.A. - Società Benefit (C.F./P.IVA 00444060396), con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con la Determina Dirigenziale n. 2025/3131 del 28/05/2025 per modifiche intervenute in relazione all'assetto emissivo ed agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura ed in acque superficiali;

DATO ATTO che le modifiche richieste riguardano:

- il riassetto emissivo e il completamento dell'impianto di depurazione interno allo stabilimento;
- la modifica di alcune prescrizioni indicate negli allegati al provvedimento di AUA n. 2025/3131 del 28/05/2025 relative alle annotazioni sul funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza (di cui al punto 18 dell'Allegato A);
- la frequenza di svuotamento e pulizia della vasca antincendio del civico 280 (di cui all'Allegato B) dell'AUA sopra richiamata;

VISTA inoltre la nota acquisita da ARPAE SAE di Ravenna in data 28/05/2026, con PG/2026/98417, con cui la Ditta Euro Company S.p.A. - Società Benefit comunicava la dismissione della friggitrice (F9) ed i relativi punti di emissione E1, E2, E3, allegando la relativa documentazione tecnica aggiornata;

PRESO atto che la Ditta aveva presentato in data 06/10/2025 (ns PG. 2025/176112 - pratica Sinadoc 33274/2025) una ulteriore proroga fino al 31/12/2026 per il completamento dell'impianto di depurazione con richiesta di mantenere le deroghe e prescrizioni in essere fino alla data del 31/12/2026, data oltre la quale lo scarico dovrà rispettare i limiti della Tab. 3, All.to 5 della D. Lgs. 152/06 e a seguito della quale HERA S.p.A. ha espresso il proprio parere favorevole (PG/2025/202646 del 14/11/2025), in merito al mantenimento delle deroghe;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);

- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;
- L.R. 4/2007 che all’art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **1234/2026** emerge che:

- ✓ la Ditta Euro Company S.p.A. - Società Benefit ha presentato al SUAP del Comune di Russi, in data 19/12/2025, apposita istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti di ARPAE SAE con PG/2025/230400 del 24/12/2025 per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2025-3131 del 28/05/2025;
- ✓ La modifica oggetto della presente istanza riguarda una variazione dello scarico di acque reflue industriali in acque superficiali denominato S6 (torri evaporative) a seguito di una modifica del tracciato afferente a tale scarico e conseguente all'installazione di nuove torri evaporative dislocate rispetto alla posizione attuale. Attualmente è in fase di realizzazione un nuovo impianto di depurazione per il trattamento delle acque reflue industriali generate dalla ditta, con recapito in rete fognaria pubblica (scarico S5), che prevede la realizzazione di un depuratore con contestuale installazione di un sistema di abbattimento mediante scrubber e carboni attivi, per il trattamento dei gas in uscita che convoglieranno in un nuovo punto di emissione (E120 - impianto abbattimento odori depuratore).
- ✓ La riorganizzazione degli spazi per consentire la posa in opera dei vari elementi del depuratore comporta lo spostamento dell'ubicazione delle torri evaporative che vengono sostituite con impianti più moderni. Per consentire tale spostamento verrà realizzata un piccolo tratto di linea fognaria che si collegherà all'esistente scarico S6, mantenendo inalterate le condizioni ed i parametri dello scarico;
- ✓ Un'ulteriore corrente di scarico di acque reflue industriali afferente allo scarico S5 è costituita dalle acque contenute nell'accumulo antincendio in fronte al civico 280 (volume invaso pari a circa 30 mc). Nella presente istanza viene richiesto di modificare, rispetto a quanto riportato nelle prescrizioni di cui all'Allegato B dell'AUA DET-AMB-2025-3131 del 28/05/2025, la frequenza di ricambio/svuotamento delle acque contenute nella vasca antincendio da "annuale" a "periodica" nonché la periodicità della pulizia della stessa;
- ✓ La ditta richiede altresì di poter modificare la prescrizione di cui al punto 18 dell'Allegato A della Determina sopra citata, relativa alle annotazioni sul funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza. In particolare la ditta dichiara di annotare i periodi di funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza sul registro delle emissioni in atmosfera e sul registro antincendio come previsto dall'AUA e dal Certificato di Prevenzione Incendi - CPI (Rif. Pratica VVF n. 39768 del 05/09/2022) rilasciato dai Vigili del Fuoco, chiedendo pertanto di poter utilizzare solamente il registro previsto dal CPI, evitando così una doppia annotazione, in quanto le informazioni in esso riportate risultano complete e coerenti con quanto richiesto secondo le prescrizioni di AUA;
- ✓ Oltre all'inserimento del nuovo punto di emissione E120 - impianto abbattimento odori depuratore, la ditta comunica che, a seguito della dismissione dell'impianto dell'ammoniaca, i punti di emissione prima identificati come estrattori di emergenza per ammoniaca (NH₃) saranno riconvertiti in ricambi aria ambiente. Di conseguenza, i punti di emissione E61, E62, E63, E70, E71, E72, E73, E74, E75, E98, E100, E101, E102, E103, E116 saranno ridenominati come punti di ricambio d'aria ambiente. Il punto E77 sarà eliminato in quanto le torri evaporative verranno dismesse, così come la dismissione della friggitrice (F9) comporterà l'eliminazione dei relativi punti di emissione E1, E2 ed E3.

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, funzionali e vincolanti per l'adozione della presente AUA:

- Parere del Consorzio di Bonifica della Romagna riferito alla sola compatibilità idraulica, ex L.R. 4/2007 art. 4, in merito allo scarico indiretto in acque superficiali, all'interno dello scolo consorziale Giannello, delle acque reflue industriali (PG/2026/2828 del 09/01/2026);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le emissioni in atmosfera (PG/2026/34065 del 23/02/2026);
- Parere del Comune di Russi in merito allo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria pubblica, alla conformità urbanistica/edilizia per emissioni in atmosfera ed alla valutazione di impatto acustico di cui alla Legge n. 447/1995 (PG/2026/80658 del 04/05/2026);
- Parere del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per lo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali (PG/2026/120729 del 02/07/2026);
- Parere del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna - Servizio Igiene Pubblica in merito agli aspetti igienico-sanitari;

ACCERTATO che la Ditta Euro Company S.p.A. - Società Benefit ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, come previsto dal Tariffario ARPAE, in data 20/01/2026;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici ed emissioni in atmosfera disciplinate rispettivamente dall'art. 124 e dall'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA DET-AMB-2025-3131 del 28/05/2025 a favore dell'Impresa Euro Company S.p.A. - Società Benefit per l'attività di lavorazione e commercializzazione di frutta secca, disidratata, candita e snack sita in Comune di Russi, via Faentina Nord n.280/286 e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026 avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa del DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Area Autorizzazioni ambientali e Energia) n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA";

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è Paola Dradi del Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia ARPAE di Ravenna;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo;

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR 59/2013, la **MODIFICA SOSTANZIALE** dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale 2025-3131 del 28/05/2025, a favore della Ditta Euro Company S.p.A. - Società Benefit (C.F./P.IVA 00444060396) avente sede legale ed attività di lavorazione e commercializzazione di frutta secca, disidratata, candita e snack sita in Comune di Russi, via Faentina Nord n.280/286, nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore;
2. **DI DARE ATTO** che la presente Determina Dirigenziale sostituisce la precedente adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2025-3131 del 28/05/2025;
3. **DI VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera - di competenza ARPAE SAE - **Modificato**;
 - **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura - di competenza comunale - **Modificato**;
 - **l'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e acque di prima pioggia in acque superficiali – di competenza ARPAE SAE - **Modificato**
 - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituiscono

modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

4. **DI DARE ATTO che, rispetto all'impatto acustico**, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico";
5. **DI DARE ATTO** che la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
6. **DI DARE ATTO** che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
7. **DI MANTENERE** inalterata la validità dell'AUA pari a **15 (quindici) anni con efficacia decorrente dalla data del precedente rilascio alla Ditta del provvedimento conclusivo (04/06/2025)** da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
8. **DI DARE ATTO** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
9. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
10. **DI TRASMETTERE** la presente determina di modifica sostanziale dell'AUA al SUAP del Comune di Russi ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Russi ed a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di

ARPAE

- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella Dirigente di ARPAE SAE territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA
DI RAVENNA

Dott.ssa Tamara Mordenti

Emissioni in atmosfera**(Art.269 del Dlgs n.152/2006 e s.m.i.)****■ INTRODUZIONE**

Ditta	Euro Company S.p.A. - Società Benefit in forma abbreviata Euro Company S.p.A.
Impianto	attività di lavorazione e commercializzazione di frutta secca, disidratata, candita e snack
Ubicazione	Comune di Russi (RA), via Faentina Nord n.280/286

■ PORTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

La Ditta Euro Company S.p.A. - Società Benefit opera nel settore della trasformazione, manipolazione, confezionamento e commercializzazione della frutta secca. L'attività principale consiste nel commercio all'ingrosso di prodotti quali frutta secca, disidratata, candita e snack, comprendendo le fasi di deposito, lavorazione, confezionamento, commercializzazione e stoccaggio, svolte nello stabilimento sito in Comune di Russi (RA), via Faentina Nord n.280/286.

Per quanto riguarda l'assetto emissivo, la Ditta ha presentato istanza per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2025-3131 del 28/05/2025 per l'installazione di un nuovo punto di emissione (E120 - Abbattimento odori depuratore) derivante dal sistema di captazione ed abbattimento installato a servizio dell'impianto trattamento acque reflue (depuratore dotato di scrubber per il trattamento dei gas in uscita), anch'esso di nuova installazione, oltre ad alcuni sfiati di emergenza afferenti direttamente a quest'ultimo (S1, S2 ed S3).

Per quanto attiene il nuovo impianto di trattamento acque si evidenzia che le principali sorgenti (serbatoi di equalizzazione, vasca biologica e membrane e serbatoio fanghi) sono chiuse e poste sotto aspirazione. Il flusso derivante viene inviato a trattamento in un sistema costituito da un condensatore, deputato a rimuovere l'umidità, e successivo filtro a carboni deputato alla rimozione delle sostanze odorigene, prima dell'espulsione in atmosfera (punto di emissione: E120). Il sistema presentato viene sovradimensionato (950 mc/h) rispetto alle reali necessità d'impianto (300 mc/h) al fine di garantire migliori prestazioni.

Nella medesima istanza si richiede inoltre di modificare la denominazione di alcuni punti di emissione a seguito della dismissione dell'impianto dell'ammoniaca e delle torri evaporative: i punti di emissione prima identificati come estrattori di emergenza per ammoniaca (NH₃) saranno riconvertiti in ricambi aria ambiente e quindi saranno ridenominati come tali (punti di emissione

E61, E62, E63, E70, E71, E72, E73, E74, E75, E98, E100, E101, E102, E103, E116). Il punto E77 sarà eliminato in quanto le torri evaporative verranno dismesse, così come la dismissione della friggitrice (F9) comporterà l'eliminazione dei relativi punti di emissione E1, E2 ed E3. Restano invariate tutte le restanti emissioni precedentemente autorizzate.

L'assetto impiantistico previsto e illustrato nell'istanza per le emissioni convogliate può essere così riassunto:

Emissione E1	RAFFREDDAMENTO FRIGGITRICE F9	Eliminata
Emissione E2	VAPORI FRIGGITRICE F9	Eliminata
Emissione E3	BRUCIATORE FRIGGITRICE F9	Eliminata
Emissione E6	BRUCIATORE FORNO N.3 - SEMI DI ZUCCA N.3 (F.T.)	Esistente e non modificata
Emissione E13	SPAZZOLATRICE/DENSIMETRICA SEMI DI ZUCCA (F.T.)	Esistente e non modificata
Emissione E14	ASPIRAZIONE LINEE 3-4-5-6 – (F.T.)	Esistente e non modificata
Emissione E15	RAFFREDDAMENTO FORNO F1 – (F.T.)	Esistente e non modificata
Emissione E16	BRUCIATORE FORNO F4 - SEMI DI ZUCCA (F.T.)	Esistente e non modificata
Emissione E19	RAFFREDDAMENTO FRIGGITRICE F5	Esistente e non modificata
Emissione E20	VAPORI FRIGGITRICE F5	Esistente e non modificata
Emissione E22	RAFFREDDAMENTO FORNO F.2 – (F.T.)	Esistente e non modificata
Emissione E23	BRUCIATORE FRIGGITRICE F5	Esistente e non modificata
Emissione E30	ABBATTITORE A UMIDO DEL BRUCIATORE FORNO F.1 (AUV)	Esistente e non modificata
Emissione E31	ASPIRAZIONE SGRANATORE (F.T.)	Esistente e non modificata
Emissione E32	ABBATTITORE A UMIDO BRUCIATORE FORNO F. 2 (AUV)	Esistente e non modificata
Emissione E33	ASPIRAZIONE RAFFREDDAMENTO FORNO F3 EF4 (C)	Esistente e non modificata
Emissione E34	ASPIRAZIONE + NASTRI DI CERNITA LINEA 8 + NASTRI DI CERNITA LINEE 1,2,3,4,5,6,6,7,9,24 - F.T.	Esistente e non modificata
Emissione E35	ASPIRAZIONE CAPPA LABORATORIO	Esistente e non modificata
Emissione E40	ASPIRAZIONE VAGLIATURA E SELEZIONATRICE OTTICA F1– F.T.	Esistente e non modificata

Emissione E41	ASPIRAZIONE VAGLIATURA E SELEZIONATRICE OTTICA F2– F.T.	Esistente e non modificata
Emissione E42	ASPIRAZIONE + NASTRO DI CERNITA LINEE 10-16-17-18-19-20-21-22-29 -30-31-11-12 – F.T.	Esistente e non modificata
Emissione E46	ASPIRAZIONE CAPPА SALDATURA – F.T.	Esistente e non modificata
Emissione E81	BRUCIATORE FORNO N.10	Esistente e non modificata
Emissione E117	ASPIRAZIONE LINEE 15-28-33 F.T.	Esistente e non modificata
Emissione E119	ASPIRAZIONE REPARTO SALA G - F.T.	Esistente e non modificata
Emissione E120	ABBATTIMENTO ODORI DEPURATORE	Nuovo punto di emissione

La ditta richiede altresì di modificare la prescrizione di cui al punto 18 dell'Allegato A della Determina 2025-3131 del 28/05/2025 inerente l'annotazione dei periodi di funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza. In particolare la ditta dichiara di annotare i periodi di funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza sul registro delle emissioni in atmosfera e sul registro antincendio come previsto dall'AUA e dal Certificato di Prevenzione Incendi - CPI (Rif. Pratica VVF n. 39768 del 05/09/2022) rilasciato dai Vigili del Fuoco, chiedendo pertanto di poter utilizzare solamente il registro previsto dal CPI, evitando così una doppia annotazione, in quanto le informazioni in esso riportate risultano complete e coerenti con quanto richiesto secondo le prescrizioni di AUA;

Con riferimento alle emissioni odorigene si prende atto dello studio, corredato da simulazioni modellistiche, nel quale si attesta la sostanziale invarianza degli impatti tra stato di fatto e stato di progetto. In entrambe le simulazioni (la prima effettuata sulla scorta di misure odorimetriche effettuate sulle sorgenti più significative), anche per i recettori più prossimi (da R1 a R6), le concentrazioni risultano contenute al di sotto del limite pari a $1 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ previsto per le aree in cui gli stessi insistono.

■ PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

Emissioni per le quali non vengono indicati limiti

Nello stabilimento sono presenti emissioni per le quali non vengono indicati limiti specifici trattandosi di ricambi d'aria. Di seguito l'assetto emissivo aggiornato ed illustrato nell'istanza:

Emissione E53	ricambio aria locali civico 280 – piano secondo	Esistente e non modificata
Emissione E54	ricambio aria locali civico 280	Esistente e non modificata

	– piano secondo	
Emissione E55	ricambio aria locali civico 280 – piano secondo	Esistente e non modificata
Emissione E56	ricambio aria locali civico 280 – piano secondo	Esistente e non modificata
Emissione E57	ricambio aria locali civico 280 – piano secondo	Esistente e non modificata
Emissione E58	ricambio aria locali civico 280 – piano secondo	Esistente e non modificata
Emissione E59	ricambio aria locali civico 280 – piano secondo	Esistente e non modificata
Emissione E60	gruppo elettrogeno di emergenza - civico 280	Esistente e non modificata
Emissione E61	ricambio d'aria ambiente a ventilazione naturale	modificata
Emissione E62	ricambio d'aria ambiente a ventilazione naturale	modificata
Emissione E63	ricambio d'aria ambiente a ventilazione naturale	modificata
Emissione E64	ricambio aria locali mezzi di movimentazione civico 286 - piano terra	Esistente e non modificata
Emissione E65	ricambio aria locali mezzi di movimentazione civico 286 - piano terra	Esistente e non modificata
Emissione E66	ricambio aria locali mezzi di movimentazione civico 286 - piano terra	Esistente e non modificata
Emissione E67	ricambio aria locali mezzi di movimentazione civico 286 - piano terra	Esistente e non modificata

Emissione E68	ricambio aria locali mezzi di movimentazione civico 286 - piano terra	Esistente e non modificata
Emissione E69	caldaia C10 da 35 kW - civico 286 – Piano secondo	Esistente e non modificata
Emissione E70	ricambio d'aria ambiente a ventilazione naturale	modificata
Emissione E71	ricambio d'aria ambiente a ventilazione naturale	modificata
Emissione E72	ricambio d'aria ambiente a ventilazione naturale	modificata
Emissione E73	ricambio d'aria ambiente a ventilazione naturale	modificata
Emissione E74	ricambio d'aria ambiente a ventilazione naturale	modificata
Emissione E75	ricambio d'aria ambiente a ventilazione naturale	modificata
Emissione E77	torri evaporative P1	Eliminata
Emissione E78	ricambio aria locali	Esistente e non modificata
Emissione E79	ricambio aria locali	Esistente e non modificata
Emissione E80	ricambio aria locali	Esistente e non modificata
Emissione E82	vapori Forno 10	Esistente e non modificata
Emissione E83	ricambio d'aria locale lavaggio – civ. 280 – Piano secondo	Esistente e non modificata
Emissione E84	ricambio d'aria sala compressori aria/azoto – civ 280 – Piano primo	Esistente e non modificata
Emissione E85	estrattore di emergenza Alta Temperatura Cabina ENEL civ.286 – Piano Terra	Esistente e non modificata

Emissione E86	estrattore locale compressore aria civ. 286 Piano Terra - spostato	Esistente e non modificata
Emissione E87	estrattore compressore aria 1 – sala compressori aria/azoto civ 280 – Piano Primo	Esistente e non modificata
Emissione E88	estrattore compressore aria 2 – sala compressori aria/azoto civ 280 – Piano Primo	Esistente e non modificata
Emissione E89	estrattore compressore aria 3 – sala compressori aria/azoto civ 280 – Piano Primo	Esistente e non modificata
Emissione E90	estrattore compressore aria – reparto tostatura	Esistente e non modificata
Emissione E91	caldaia C9 da 91 kW– civ 286 - Piano Secondo	Esistente e non modificata
Emissione E92	caldaia C4 da 24 kW– civ 280 - Piano Primo	Esistente e non modificata
Emissione E93	caldaia C6 da 32,5 kW– civ 280 - Piano Primo	Esistente e non modificata
Emissione E94	caldaia C5 da 28 kW– civ 280 - Piano Primo	Esistente e non modificata
Emissione E95	caldaia C3 da 23,60 kW– civ 280 - Piano copertura	Esistente e non modificata
Emissione E96	caldaia C2 da 33,74 kW– civ 280 - Piano copertura	Esistente e non modificata
Emissione E97	caldaia C11 da 29,37 kW– civ 280 - Piano copertura	Esistente e non modificata
Emissione E98	ricambio d'aria ambiente a ventilazione naturale	modificata

Emissione E99	estrattore aria officina mezzi di movimentazione civ 286 – Piano Secondo	Esistente e non modificata
Emissione E100	ricambio d'aria ambiente a ventilazione naturale	modificata
Emissione E101	ricambio d'aria ambiente a ventilazione naturale	modificata
Emissione E102	ricambio d'aria ambiente a ventilazione naturale	modificata
Emissione E103	ricambio d'aria ambiente a ventilazione naturale	modificata
Emissione E104	estrattore di emergenza cabina trasformazione civ. 286 -Piano Secondo	Esistente e non modificata
Emissione E105	estrattore di emergenza cabina trasformazione civ. 286 -Piano Secondo	Esistente e non modificata
Emissione E106	estrattore di emergenza cabina trasformazione civ. 286 -Piano Secondo	Esistente e non modificata
Emissione E107	estrattore di emergenza cabina trasformazione civ. 286 -Piano Secondo	Esistente e non modificata
Emissione E108	estrattore di emergenza alta temperatura cabina ENEL civ.286 – Piano Terra	Esistente e non modificata
Emissione E109	estrattore di emergenza alta temperatura cabina ENEL civ.286 – Piano Terra	Esistente e non modificata
Emissione E110	estrattore di emergenza alta temperatura cabina ROOFTOP civ.286 – Piano Terra	Esistente e non modificata

Emissione E111	motopompa di emergenza anti incendio Gruppo di spinta civ. 280 – Piano Terra	Esistente e non modificata
Emissione E112	estrattore di emergenza anti incendio Gruppo di spinta civ.286 – Piano Terra	Esistente e non modificata
Emissione E113	motopompa di emergenza anti incendio Gruppo spinta civ.286 – Piano Terra	Esistente e non modificata
Emissione E114	degassatore pozzo civ. 280 – Piano Terra	Esistente e non modificata
Emissione E115	degassatore pozzo civ. 280 – Piano Terra	Esistente e non modificata
Emissione E116	ricambio d'aria ambiente a ventilazione naturale	modificata
Emissione E118	Estrattore Compressore Aria 4 - Sala Compressori aria/azoto civ 280 Piano Primo	Esistente e non modificata

Le emissioni indicate come ricambi d'aria, ai sensi di quanto previsto all'art.272, comma 5) del D.Lgs n.152/2006 e smi, devono essere adibite esclusivamente alla protezione ed alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione a temperatura, umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti. Per le emissioni afferenti ai gruppi elettrogeni di emergenza e per gli impianti termici ad uso civile, si evidenzia che:

Sono inoltre presenti gruppi elettrogeni di emergenza, alimentati a gasolio che risultano assoggettati al disposto di cui all'art.272 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e smi poiché di potenzialità inferiore ad 1 MWt. Le emissioni originate dalle caldaie alimentate a metano finalizzate al riscaldamento degli ambienti di lavoro sono inquadrabili all'interno degli impianti termici civili assoggettabili al disposto dell'art.272 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e smi, fatta salva l'applicazione dei limiti di cui alla D.G.R n. 1769/2010 della Regione Emilia Romagna;

Per quanto attiene gli sfiati di emergenza S1, S2, ed S3 afferenti rispettivamente al Serbatoio concentrato RO, Serbatoio permeato RO e serbatoio permeato MBR, non vengono forniti dati specifici; detti punti di emissioni si ritengono tuttavia esclusi ai sensi delle previsioni di cui all'art.272 comma 5 del D.Lgs 152/06.

A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Il rilascio della presente modifica sostanziale dell'AUA per l'attività di lavorazione e commercializzazione di frutta secca, disidratata, candita e snack, è condizionata dal rispetto dei seguenti valori limite di emissione:

PUNTO DI EMISSIONE E6 – BRUCIATORE FORNO N.3 - SEMI DI ZUCCA N.3 (F.T.)

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C
Sezione	0,07	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E13- SPAZZOLATRICE/DENSIMETRICA SEMI DI ZUCCA (F.T.)

Portata massima	10500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g
Temperatura	20	°C
Sezione	0,13	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E 14- ASPIRAZIONE LINEE 3-4-5-6 – (F.T.)

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g
Temperatura	20	°C
Sezione	0,20	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E15 - RAFFREDDAMENTO FORNO F1 – (F.T.)

Portata massima	14000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	24	h/g
Temperatura	185	°C
Sezione	0,196	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E16 – BRUCIATORE FORNO F4 - SEMI DI ZUCCA (F.T.)

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g
Temperatura	150	°C
Sezione	0,049	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E19 - RAFFREDDAMENTO FRIGGITRICE F5

Portata massima	30000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C
Sezione	0,5	mq

PUNTO DI EMISSIONE E20 - VAPORI FRIGGITRICE F5

Portata massima	3500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	7	h/g
Temperatura	100	°C
Sezione	0,125	mq

PUNTO DI EMISSIONE E22 - RAFFREDDAMENTO FORNO F.2 – (F.T.)

Portata massima	14000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	24	h/g
Temperatura	135	°C
Sezione	0,159	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri	10	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E23 - BRUCIATORE FRIGGITRICE F5

Portata massima	1200	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g
Temperatura	130	°C
Sezione	0,031	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E30 - ABBATTITORE A UMIDO DEL BRUCIATORE FORNO F.1 (AUV)

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g
Temperatura	20	°C
Sezione	0,159	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E31 - ASPIRAZIONE SGRANATORE (F.T.)

Portata massima	6500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g
Temperatura	20	°C
Sezione	0,159	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E32 - ABBATTITORE A UMIDO BRUCIATORE FORNO F. 2 (AUV)

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g
Temperatura	20	°C
Sezione	0,159	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E33 - ASPIRAZIONE RAFFREDDAMENTO FORNO F3 EF4 (C)

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g
Temperatura	40	°C
Sezione	0,086	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E34 – ASPIRAZIONE + NASTRI DI CERNITA LINEA 8 + NASTRI DI CERNITA LINEE 1,2,3,4,5,6,6,7,9,24 - F.T.

Portata massima	11000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g
Temperatura	20	°C
Sezione	0,181	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E35 – ASPIRAZIONE CAPPA LABORATORIO

Portata massima	700	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g
Temperatura	20	°C
Sezione	0,05	mq

PUNTO DI EMISSIONE E40 – ASPIRAZIONE VAGLIATURA E SELEZIONATRICE OTTICA F1–F.T.

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	20	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E41 – ASPIRAZIONE VAGLIATURA E SELEZIONATRICE OTTICA F2–F.T.

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	20	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E42 – ASPIRAZIONE + NASTRO DI CERNITA LINEE 10-16-17-18-19-20-21-22-29 -30-31-11-12 – F.T

Portata massima	17500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E46 – ASPIRAZIONE CAPPA SALDATURA – F.T.

Portata massima	1400	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E81 – BRUCIATORE FORNO N.10

Portata massima	210	Nmc/h
Altezza minima	10,80	m
Durata	20	h/g
Temperatura	230	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E117 – ASPIRAZIONE LINEE 15-28-33 FT

Portata massima	10500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g
Temperatura	20	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E119 – ASPIRAZIONE REPARTO SALA G - FT

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	7,6	m
Durata	8	h/g
Temperatura	20	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E120 - ABBATTIMENTO ODORI DEPURATORE - Scrubber + C.A. NUOVO

Portata massima	950	Nmc/h
Altezza minima	3	m
Durata	24	h/g
Temperatura	35-45	°C

Al nuovo punto di emissione (E 120 - abbattimento odori depuratore) convogliano le emissioni derivanti dal nuovo impianto di trattamento acque, le cui principali sorgenti (serbatoi di equalizzazione, vasca biologica e membrane e serbatoio fanghi) sono chiuse e poste sotto aspirazione. Il flusso viene inviato a trattamento in un sistema costituito da un condensatore, deputato a rimuovere l'umidità, e da un successivo filtro a carboni attivi deputato alla rimozione delle sostanze odorogene, prima dell'espulsione in atmosfera. **Per tale emissione non si indicano limiti specifici ma in sede di messa a regime, si richiede di procedere con la determinazione dei Composti organici volatili come COT al fine della verifica dell'efficienza dei sistemi di abbattimento installati.**

1. **I valori limite di emissione degli inquinanti**, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
2. **La valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà

comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

3. Qualora vengono eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.
4. I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche. Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quanto l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato di Misurazione" previa detrazione di incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

B. PRESCRIZIONI PER LA MESSA IN ESERCIZIO E LA MESSA A REGIME

1. **Per il nuovo punto di emissione E120, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del D.Lgs n.152/2006 e smi. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici sulle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere poi trasmessi a ARPAE SAE ed al Servizio Territoriale ARPAE competente. Al fine di verificare l'efficienza del sistema di**

abbattimento installato, si richiede l'effettuazione degli autocontrolli mirati alla determinazione del COT.

2. Entro **30 giorni** dalla messa a regime, la Ditta deve presentare a questa Agenzia un **Piano di Manutenzione del sistema di abbattimento a servizio del depuratore, che verrà acquisito agli atti di ARPAE e dovrà essere poi tenuto a disposizione degli organi di controllo. Eventuali future modifiche dello stesso dovranno essere oggetto di apposita domanda di modifica non sostanziale della presente AUA.**
3. Entro la medesima scadenza (30 giorni dagli adempimenti di cui al precedente punto 1), dovrà essere trasmessa apposita relazione atta ad integrare le informazioni in ordine alla concentrazione di COV sia in ordine all'impatto odorigeno relativi al nuovo punto di emissione E120.
4. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a ARPAE SAE, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - a. la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - b. i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime;
 - c. possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAE) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
3. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; ARPAE SAE può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo ARPAE SAE, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
4. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione

dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

5. **INDICARE quale termine ultimo per la messa a regime del punto del nuovo punto di emissione E120 il 31/12/2026.** Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio e la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1).
6. Dovrà essere effettuato a cura della direzione dello stabilimento aziendale:
 - **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale per i punti di emissione indicati con: E6,E13,E14,E15,E16,E22,E23,E30,E31, E32, E33, E34, E40,E41,E42,E46, E81, E117, E119 con la esclusione delle restanti emissioni afferenti a impianti termici civili e ricambi d'aria:**
7. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati, (o allegati) appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. **Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:**
 - le manutenzioni ordinarie e straordinarie che dovranno essere effettuate sui sistemi di abbattimento installati, le eventuali anomalie degli stessi **con frequenza almeno annuale;**
 - le manutenzioni da effettuare su tutti gli impianti termici (ad uso civile e produttivo) **con frequenza almeno annuale** (l'annotazione per gli impianti termici ad uso civile, può essere effettuata sul Libretto d'impianto).
 - le manutenzioni ordinarie e straordinarie previste dal Piano di Monitoraggio (così come la sostituzione dei media filtranti e/o eventuali anomalie di funzionamento degli impianti asserviti all'emissione E120) **con frequenza almeno annuale;**
8. Le annotazioni relative ai periodi di funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza potranno essere registrate dalla ditta esclusivamente sul **registro antincendio, come previsto dal Certificato di Prevenzione Incendi - CPI** (Rif. Pratica VVF n. 39768 del 05/09/2022) rilasciato dai Vigili del Fuoco, a disposizione anche degli organi di controllo competenti.
9. Rispetto alle emissioni potenzialmente odorigene, qualora dovessero insorgere problematiche di carattere olfattivo o in caso di segnalazione e/o criticità, ARPAE potrà valutare i controlli e le verifiche di competenza e, in caso di anomalie, potrà essere richiesto all'azienda di effettuare un monitoraggio odorigeno post operam o di mettere in atto accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorigene, secondo quanto previsto dal Decreto Direttoriale MASE n.309/2024.

C. MONITORAGGI A CARICO DEL GESTORE

1. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale

dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a ARPAE SAE e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

2. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

D. PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

1. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
2. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

E. PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

1. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
2. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

F. PUNTI DI MISURA E CAMPIONAMENTO

1. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque

previsto un limite di emissione.

2. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
3. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

4. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
5. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
6. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
7. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

8. Ai sensi dell'art.294 del Dlgs n.152/2006 e smi gli impianti di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione.

G. METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

1. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente paragrafo A) VALORI LIMITE DI EMISSIONE, i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti ed alla D.G.R. n.2236/2009 e smi della Regione Emilia Romagna.

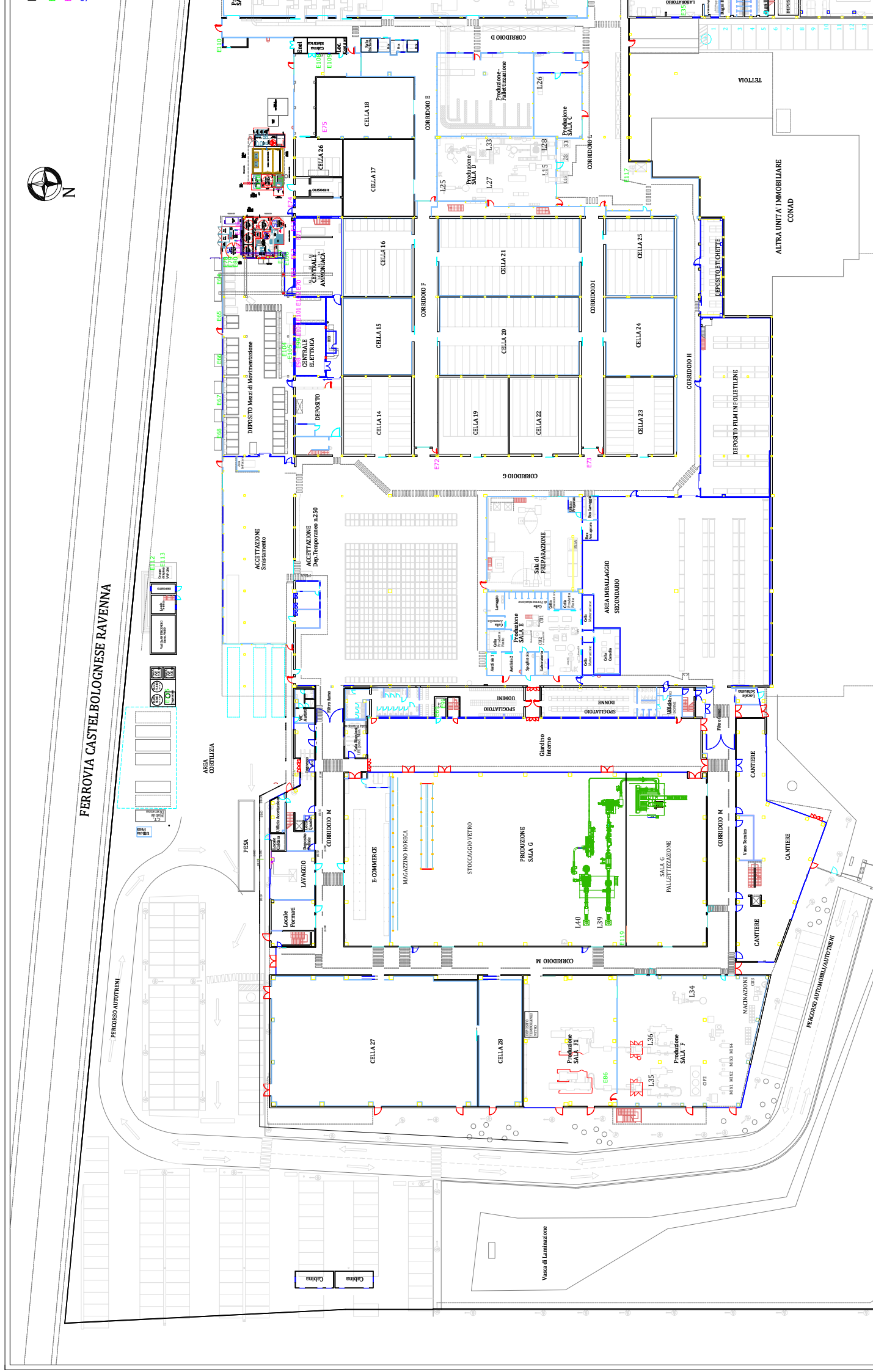
Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)

Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

“PLANIMETRIA EMISSIONI”



ALLEGATO B)

scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)

■ INTRODUZIONE

Ditta	Euro Company S.p.A. - Società Benefit in forma abbreviata Euro Company S.p.A.
Impianto	attività di lavorazione e commercializzazione di frutta secca, disidratata, candita e snack
Ubicazione	Comune di Russi (RA), via Faentina Nord n.280/286

■ PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

La Ditta Euro Company S.p.A. - Società Benefit opera nel settore della trasformazione, manipolazione, confezionamento e commercializzazione della frutta secca. L'attività principale consiste nel commercio all'ingrosso di prodotti quali frutta secca, disidratata, candita e snack, comprendendo le fasi di deposito, lavorazione, confezionamento, commercializzazione e stoccaggio; le acque che si generano dall'attività sono acque reflue industriali e recapitano in rete fognaria pubblica.

La Ditta ha presentato istanza per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2025-3131 del 28/05/2025 che comprende i seguenti scarichi:

S1 Scarico di acque meteoriche in corpo idrico superficiale

S2 Scarico di acque domestiche in pubblica fognatura

S3 Scarico di acque domestiche in pubblica fognatura

S4 Scarico di acque domestiche in pubblica fognatura

S5 Scarico di acque industriali in pubblica fognatura (PRODUZIONE+ANTINCENDIO 280)

S6 Scarico di acque industriali in corpo idrico superficiale (torri evaporative)

S7 Scarico di acque industriali in corpo idrico superficiale (antincendio 286)

S8 Scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali

E' in fase di realizzazione un nuovo impianto di depurazione per il trattamento delle acque reflue industriali generate dalla ditta, derivanti dalle attività di processo e dalla vasca antincendio in fronte al civico 280, con recapito in rete fognaria pubblica (scarico S5). La modifica richiesta ricomprende, tra le varie, la riorganizzazione degli spazi per consentire la posa in opera dei vari elementi del depuratore. Ciò comporta lo spostamento dell'ubicazione delle torri evaporative che

vengono sostituite con impianti più moderni e performanti.

Acque reflue industriali in rete fognaria pubblica - STATO DI FATTO

La situazione attuale prevede che allo scarico S5 vengano convogliate tutte le acque reflue industriali di stabilimento derivanti dalla produzione.

Le acque reflue industriali prodotte nei vari ambienti dello stabilimento vengono raccolte da due correnti di scarico principali che corrono rispettivamente sul lato meridionale ("Linea A") e settentrionale ("Linea B") dell'insediamento. Le acque reflue industriali sono sostanzialmente costituite da acque di lavaggio degli ambienti e delle parti smontabili delle attrezzature impiegate. Le prime vengono raccolte dalle caditoie poste a pavimento mentre le seconde si originano in locali dedicati al lavaggio attrezzature. Le due linee sono poi riunite in un'unica corrente prima dello scarico in rete fognaria pubblica individuato con il numero 5 (S5) nella Planimetria fognature – stato di fatto – A01 rev 0 10-11-25 collegato alla rete fognaria pubblica che confluisce al depuratore di Russi.

La "**Linea A**" raccoglie le acque reflue industriali derivanti dalle sale A, A1, C, E, F, F1 e G, oltre alle acque provenienti dal laboratorio analisi e dalla sala per il lavaggio delle parti amovibili. A tale corrente di scarico è inoltre allacciato lo scarico delle condense (acque reflue industriali) di una serie di celle frigorifere.

La "**Linea B**" veicola le acque reflue provenienti dal lavaggio dei forni di tostatura e della friggitrice, unitamente al troppo pieno delle vasche di rilancio dei filtri a umido delle emissioni dei forni E30 ed E32. Nella medesima corrente di scarico è convogliato un ulteriore flusso di acque reflue industriali, derivante dallo scarico dell'impianto di produzione salamoia e corrispondente al troppo pieno dell'ultima di tre vasche di sedimentazione poste in serie (volume complessivo di 30 mc);

Le acque reflue industriali delle due linee di scarico di cui sopra vengono trattate in due serie di impianti di trattamento distinti di seguito descritti:

- L'impianto di trattamento predisposto sulla Linea A è costituito da un sistema Sedimentatore-Degrassatore costituito da due manufatti del volume rispettivo di 4,95 mc (Impianto SEP 4000) e 3,80 mc (Impianto Sep Plus 4000) ai quali si aggiunge, in serie, un ulteriore Sep Plus 4000. Un manufatto analogo (Sep Plus 4000) è stato installato per trattare le acque di lavaggio del box a servizio della sala di preparazione, prima dell'unione con la "Linea A".
- Le acque reflue industriali provenienti dalla "Linea B" subiscono un trattamento di Sedimentazione e disoleazione in un manufatto denominato SEP 2700, del volume utile di 2,7 mc posto in serie ad un ulteriore sedimentatore tipo SEP 4000.

Acque reflue industriali in rete fognaria pubblica derivanti dalla modifica in oggetto - STATO DI PROGETTO

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione per il trattamento delle acque reflue industriali generate dalla ditta. La ditta dichiara che l'impianto di depurazione che intende installare risulterà idoneo al trattamento delle acque reflue per una portata complessiva pari a 10.000 mc/anno. L'inserimento di un depuratore ha lo scopo, tramite lo studio del reflu, di

eliminare, con la sua messa a regime, a partire dal 01/01/2027, le deroghe concesse dall'AUA di cui alla Determina Dirigenziale n. 2025-3131 del 28/05/2025 e di giungere, con le acque di scarico, al punto S5 nel pieno rispetto dei limiti di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III - "colonna scarichi in rete fognaria" del D.Lgs 152/2006 e smi.

A tal fine il progetto prevede l'inserimento di un pretrattamento biologico a monte di una sezione di microfiltrazione/ultrafiltrazione e successivo affinamento con osmosi inversa.

Le linee A e B vengono rilanciate tramite tubazioni con doppia linea in pressione, con corrente bidirezionale che corre lungo il confine dello stabilimento prospiciente la linea ferroviaria, fino al depuratore, che risulta delocalizzato per ragioni di spazio.

Il flusso dal depuratore arriva nel pozzetto indicato con "pozzetto di arrivo dal depuratore", in planimetria meglio identificato con la dicitura "Pozzetto di precampionamento".

La tubazione di arrivo immette le acque di scarico nella sezione contenente i serbatoi di equalizzazione. Dopo aver stazionato nell'impianto di depurazione, le acque depurate si reimmettono nella tubazione in pressione bidirezionale tramite il tratto indicato con la dicitura "tubazione di rilancio" dal depuratore allo scarico S5.

L'impianto di depurazione prevede due trattamenti:

- Impianto biologico a membrana (MBR), primo stadio di depurazione delle acque
- Trattamento di osmosi inversa, secondo stadio di depurazione delle acque

Il primo stadio permette, secondo progetto, già di scaricare le acque trattate in pubblica fognatura rispettando i limiti previsti dal D.Lgs. 152/2006 e smi, ma l'obiettivo della Ditta è quello di prevedere, in un futuro, un possibile ricircolo dell'acqua trattata, da impiegare, ad esempio, come irrigazione o per altre utilità.

Modifica della periodicità di svuotamento della vasca antincendio in fronte al civico 280 - scarico S5 - STATO DI PROGETTO

Un'ulteriore corrente di scarico di acque reflue industriali afferente allo scarico S5 è costituita dalle acque contenute nell'accumulo della vasca antincendio in fronte al civico 280. Il volume dell'invaso è di circa 30 mc e, come indicato nell'AUA vigente DET-AMB-2025-3131 del 28/05/2025, con frequenza annuale viene effettuato il completo ricambio delle acque in esso contenute, originando uno scarico discontinuo in rete fognaria pubblica.

In merito alle modalità di gestione di tale scarico, era stata predisposta e autorizzata una istruzione operativa (IO.SGA.06.00) nella quale vengono dettagliatamente esplicitate le fasi di svuotamento che avvengono tramite la predisposizione, alla bisogna, di una condotta mobile recapitante nel tubo di uscita dal pozzetto ufficiale di campionamento delle acque reflue industriali.

La Euro Company S.p.A. - Società Benefit propone, in istanza di modifica sostanziale, di effettuare lo svuotamento di suddetta vasca con frequenza "periodica" e non più con la frequenza precedentemente autorizzata, ovvero con cadenza annuale, allegando la nuova procedura operativa denominata "PO.HSE.10.02 del 10/11/25" in sostituzione alla precedente "IO.SGA.06.00".

Il punto ufficiale di campionamento delle acque reflue industriali contenute nell'accumulo antincendio è identificato nel rubinetto posto sulla tubazione di mandata mobile che recapita nel tubo di uscita nel pozzetto ufficiale di campionamento delle acque reflue industriali afferenti al punto di scarico denominato S5.

■ **PRESCRIZIONI E INDICAZIONI**

1. Sono ammessi gli scarichi derivanti da **lavaggio attrezzature e ambienti, condensa delle celle frigo e acque da svuotamento vasca antincendio** legati all'attività di produzione di frutta secca. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente.
2. lo scarico, dopo la realizzazione e messa in funzione del nuovo depuratore, dal 01/01/2027 deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III- colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/2006 e smi. Fino a tale data, lo scarico potrà continuare a rispettare i limiti della Tab. 3 Della D.Lgs 152/2006 e smi colonna "scarico in fognatura" ad eccezione dei seguenti parametri che potranno essere scaricati fino ai seguenti limiti in deroga:
 - **$\text{NH}_4 \leq 40 \text{ mg/l}$**
 - **$\text{SST} \leq 1000 \text{ mg/l}$**
 - **$\text{COD} \leq 3000 \text{ mg/l}$**
 - **$\text{BOD}_5 \leq 2000 \text{ mg/l}$**
 - **$\text{P tot} \leq 20 \text{ mg/l}$**
 - **$\text{Cloruri} \leq 3000 \text{ mg/l}$**
 - **$\text{Tensioattivi totali} \leq 40 \text{ mg/l}$**
3. le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: **9000 mc/anno; Dal 01/01/2027 la ditta potrà scaricare 10.000 mc/a; 27.4 mc/g e 1.15 mc/h. In relazione a sopraggiunte condizioni di esercizio delle reti e/o degli impianti, i limiti in deroga accordati potranno essere oggetto di revisione in senso restrittivo. Lo scarico equalizzato, dovrà essere laminato il più possibile nelle 24 ore;**
4. **entro tre mesi** dalla data di messa a regime del nuovo impianto di depurazione, la Ditta deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente;
5. relativamente allo scarico discontinuo in rete fognaria pubblica, recapitante le acque di svuotamento della vasca antincendio in fregio al civico n. 280, la ditta dovrà comunicare al Gestore del Servizio Idrico Integrato SII ed al Comune di Russi, con un preavviso pari ad almeno gg 7, la data di svuotamento della suddetta, unitamente ad un certificato analitico che ne attesti la conformità alla Tabella 2 del "Regolamento per il servizio di fognatura e per gli scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti in fognatura" del Comune di Russi, ad eccezione dei parametri in deroga;

6. dal 01/01/2027 dovrà essere presente ed in perfetta efficienza il nuovo sistema di depurazione e gli impianti accessori:

- **impianto biologico a membrane;**

- **misuratore di portata** di tipo elettromagnetico e dotato di almeno una porta di collegamento di tipo MODBUS RTU. Dovrà essere piombato da HERA S.p.A. e avere caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO 17025:2018. HERA S.p.A. si riserva la possibilità di installare un sistema di telecontrollo dei dati di portata con trasmissione al proprio sistema di supervisione;

- **pozzetto di prelievo** acque reflue industriali indicato in planimetria con "5" costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

7. i sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA S.p.A.. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA S.p.A.;
8. al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la **verifica specialistica e certificata di funzionamento del misuratore di portata allo scarico almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento)**, effettuata da personale avente comprovata esperienza nel settore certificazione per tarature UNI CEI EN ISO 17025:2005 - requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova/taratura e di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2015 conforme alle norme europee, in corso di validità. Il rapporto di verifica dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a HERA S.p.A. che provvederà alla prevista piombatura;
9. le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
10. nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato SII;
11. HERA S.p.A. può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
12. è fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

13. HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;
14. ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
15. il titolare è tenuto a presentare a HERA S.p.A. denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA S.p.A. provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
16. HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il contratto che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento;
17. **al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo e che corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica, il certificato di corretta installazione e la matricola del prescritto misuratore di portata, richiedendone la HERA S.p.A. la piombatura;**
18. per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

L'Istruzione Operativa per la gestione della vasca antincendio PO.HSE.10.02 Rev. 00 del 10/11/25, dovrà essere tenuta presso lo stabilimento, a disposizione degli organi di vigilanza.

La planimetria della rete fognaria Tavola denominata "Planimetria fognature - Stato di Progetto - Disegno n. A02" Rev. 0 del 10/11/2025 ove sono indicati i pozzetti ufficiali di prelevamento, costituirà parte integrante della presente AUA.

ALLEGATO C)

Scarico di acque reflue industriali e acque di prima pioggia in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)

■ INTRODUZIONE

Ditta	Euro Company S.p.A. - Società Benefit in forma abbreviata Euro Company S.p.A.
Impianto	attività di lavorazione e commercializzazione di frutta secca, disidratata, candita e snack
Ubicazione	Comune di Russi (RA), via Faentina Nord n.280/286

■ PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

La Ditta ha presentato istanza per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2025-3131 del 28/05/2025 che comprende i seguenti scarichi:

S1 Scarico di acque meteoriche in corpo idrico superficiale

S2 Scarico di acque domestiche in pubblica fognatura

S3 Scarico di acque domestiche in pubblica fognatura

S4 Scarico di acque domestiche in pubblica fognatura

S5 Scarico di acque industriali in pubblica fognatura (PRODUZIONE+ANTINCENDIO 280)

S6 Scarico di acque industriali in corpo idrico superficiale (torri evaporative)

S7 Scarico di acque industriali in corpo idrico superficiale (antincendio 286)

S8 Scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali

La modifica richiesta ricomprende una variazione dello scarico di acque reflue industriali in acque superficiali denominato S6 (torri evaporative) a seguito di una modifica del tracciato afferente a tale scarico e conseguente all'installazione di nuove torri evaporative dislocate rispetto alla posizione precedente e autorizzata con AUA n. 2025-3131 del 28/05/2025. E' in fase di realizzazione un nuovo impianto di depurazione per il trattamento delle acque reflue industriali generate dalla ditta e con recapito in rete fognaria pubblica (scarico S5). La riorganizzazione degli spazi per consentire la posa in opera dei vari elementi del depuratore comporta lo spostamento dell'ubicazione delle torri evaporative che vengono sostituite con impianti più moderni. Per consentire tale spostamento verrà realizzata un piccolo tratto di linea fognaria che si collegherà all'esistente scarico S6, mantenendo inalterate le condizioni ed i parametri dello scarico.

Acque reflue industriali in acque superficiali - STATO DI FATTO

- la Ditta ha in essere due scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, per i quali non è previsto alcun trattamento depurativo:
 - scarico derivante dallo svuotamento delle vasche di contenimento delle acque di sbrinamento delle torri evaporative, da attivare con frequenza ridotta (una volta l'anno), e recapitanti previo passaggio in un pozzetto ufficiale di campionamento dedicato, in acque superficiali. Nella planimetria della rete fognaria è stato indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento posto a monte dell'immissione in acque superficiali;
 - scarico degli accumuli antincendio posti sul lato meridionale dell'insediamento e recapitanti, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di campionamento, in acque superficiali.

Acque di prima pioggia in acque superficiali - STATO DI FATTO

- la Ditta ha assoggettato ai dettami delle DGR 286/05 e DGR 1860/06 una piccola area pavimentata in asfalto e destinata a deposito temporaneo di rifiuti, della superficie di 224 mq;
- le acque meteoriche di dilavamento derivanti dalla suddetta area, vengono convogliate al sistema di trattamento, costituito da un manufatto polivalente costituito da un deviatore di flusso, da una vasca di accumulo delle acque di prima pioggia con sezione di sedimentazione (da 2,5 mc) della capacità complessiva di 6 mc e da un pozzetto disoleatore dotato di filtro a coalescenza il cui volume utile è di 1,2 mc ;
- il dimensionamento della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, della relativa sezione di sedimentazione e del disoleatore in funzione della portata della pompa (1 l/s) sono conformi a quanto previsto dalla DGR n.286/05;
- le acque di seconda pioggia sono convogliate, tramite pozzetto deviatore, in acque superficiali (scolo Giannello);
- dopo 48-72 ore dall'evento meteorico, le acque di prima pioggia trattate sono scaricate in acque superficiali (scolo Giannello);
- il pozzetto ufficiale di prelevamento è stato posizionato a monte dell'immissione in acque superficiali, dopo al manufatto disoleatore;

Scarico di acque industriali in corpo idrico superficiale S6 (torri evaporative) - STATO DI PROGETTO

La riorganizzazione degli spazi per consentire la posa in opera dei vari elementi del depuratore comporterà lo spostamento di pochi metri e la nuova installazione delle torri di raffreddamento, in modo da utilizzare la vasca di contenimento delle acque di sbrinamento delle torri evaporative come vasca del processo biologico.

Le torri evaporative saranno sostituite con gruppi più performanti e che occupano meno spazio. Per consentire tale spostamento, verrà realizzata una piccola parte di linea fognaria che si

collegherà all'esistente scarico S6, mantenendo inalterate le condizioni ed i parametri dello scarico attualmente autorizzati.

■ PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

Prescrizioni scarico acque reflue industriali in acque superficiali.

- lo scarico delle acque reflue industriali, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3 allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/2006 e smi per gli scarichi in acque superficiali;
- relativamente agli scarichi in acque superficiali, derivanti dallo svuotamento delle vasche di contenimento delle torri evaporative e degli accumuli antincendio, dovrà essere effettuato, prima della loro immissione nello scolo Giannello, un campionamento rappresentativo delle stesse ed una loro analisi chimica atta a verificare la conformità con la Tabella 3 All. 5 del D.Lgs. 152/06 e smi. I rapporti di prova corrispondenti, analogamente come sopra riportato, dovranno essere comunicati con **frequenza triennale** ad ARPAE SAE, ad ARPAE, Servizio Territoriale di Ravenna e al Comune di Russi.

Prescrizioni scarico acque di prima pioggia in acque superficiali.

- lo scarico delle acque di prima pioggia nel pozzetto ufficiale di prelevamento, indicato in planimetria con "6", dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 3 Allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/06 e smi per gli scarichi in acque superficiali, per i seguenti parametri SST, COD, Idrocarburi Totali, oli e grassi animali e vegetali;
- dovrà essere eseguito, **con cadenza almeno annuale**, un campionamento rappresentativo delle acque di prima pioggia che attesti la conformità alla Tabella 3 Allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/06 e smi per gli scarichi in acque superficiali, per i parametri sopra richiamati. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con frequenza triennale ad ARPAE SAE ed al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna;
- ad evento meteorico esaurito dovrà essere garantito che lo scarico delle acque di prima pioggia in acque superficiali avvenga entro le 48-72 ore successive all'ultimo evento piovoso, così come previsto dalla DGR 286/05.

Prescrizioni di carattere generale

- **dovrà essere data comunicazione al Comune di Russi, ad ARPAE SAE ed al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, della data di conclusione dei lavori oggetto della modifica;**
- dovrà essere effettuata periodica manutenzione agli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia, al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione ed i volumi di contenimento. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da Ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

- nel caso si verifichino imprevisti tecnici agli impianti di trattamento autorizzati che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione al Comune di Russi, al Servizio territoriale ARPAE di Ravenna e ad ARPAE SAE;
- i pozzetti ufficiali di campionamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., devono essere mantenuti sempre accessibili agli organi di vigilanza, devono essere posizionati e mantenuti in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. La Ditta deve inoltre assicurare la presenza, presso l'impianto, di idonei strumenti per l'apertura dei pozzetti (chiavi, paranchi, ecc) onde consentire l'ispezione e il prelievo delle acque reflue.

La planimetria della rete fognaria Tavola denominata “Planimetria fognature - Stato di Progetto - Disegno n. A02” Rev. 0 del 10/11/2025 ove sono indicati i pozzetti ufficiali di prelevamento, costituirà parte integrante della presente AUA.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.